

Gestioni esistenti in materia di rifiuti (ex art. 204 del codice ambiente)

T.A.R. CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 31 marzo 2008, n. 1641

1. L'art. 204 (rubricato "Gestioni esistenti") del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice ambiente), stabilisce che <i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente Decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito>.

La norma citata va interpretata in via sistematica, in quanto essa si presta a interpretazioni divergenti, a seconda che l'accento logico venga posto sull'uso del verbo continuare, o sulle preposizioni <fino alla>: nel primo caso, può apparire che la legge voglia estendere la durata delle gestioni anche al di là della loro scadenza naturale (<continuano a gestirlo>); nel secondo caso, può ritenersi che il legislatore abbia voluto al contrario porre un termine finale, oltre il quale le gestioni esistenti, ancorché affidate per una durata maggiore, debbano comunque cessare.

Quest'ultima è l'interpretazione corretta, una volta contestualizzata la norma. Essa infatti non prolunga, a tempo potenzialmente indeterminato, la durata delle gestioni esistenti alla data del 29 aprile 2006, ma ne sancisce la cessazione, anche anticipata, al momento dell'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito.

2. È legittimo il provvedimento con il quale il Comune ha indetto un procedimento di gara a trattativa privata per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio, nel quale si rappresentava che non era stato possibile un'eventuale ripetizione della procedura negoziata fra società a partecipazione pubblica e nemmeno accedere alla richiesta di proroga avanzata dalla società affidataria a tanto ostando il divieto di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223. Invero, l'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, vigente all'epoca dell'adozione della

impugnata determinazione di indizione della gara, stabiliva, al primo comma, che <al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti>.

Il quarto comma della medesima disposizione sanzionava con la nullità i contratti stipulati in violazione di siffatto divieto.

Di fronte al chiaro tenore della norma deve ritenersi del tutto legittimo il provvedimento dell'Amministrazione comunale che ha ritenuto di non poter invitare alla gara la società ricorrente per la natura pubblica della proprietà del capitale, anzi questa ritenendo ostativa anche ad una ipotesi di prosecuzione del rapporto mediante proroga.